REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 23

Anno 42 11 novembre 2011 N. 166

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 2011, N.15

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1996, N. 6 (DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1993, N. 352)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996
- Art. 2 Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996
- Art. 3 Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996
- Art. 4 Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996
- Art. 5 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996
- Art. 6 Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n 6 del 1996
- Art. 7 Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996

Art. 1

Modifica all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 1996

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352), dopo le parole "dei pubblici esercizi" sono inserite le seguenti: "e dei centri di assistenza agricola (CAA)".

Art. 2

Modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 6 del 1996

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale

n. 6 del 1996, dopo le parole "della collaborazione dei Comuni" sono inserite le seguenti: "e dei centri di assistenza agricola (CAA)".

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

Vendita di funghi freschi spontanei

- 1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.
- 2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità.
- 3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
- 4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.".

Art. 4

Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996

1. L'articolo 16 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 16

Vendita di funghi freschi coltivati

1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.".

Art.5

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996

- 1. Al comma 1 dell'articolo 17 ed in ogni altra successiva ricorrenza della legge regionale n. 6 del 1996, le parole "Dipartimento di Prevenzione" sono sostituite con le seguenti: "Dipartimento di sanità pubblica.".
- 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 sono inseriti i seguenti:
- "1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale.
- 1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali."
- 3. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 la parola "onerosa" è soppressa.
- 4. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituita dalla seguente:
- "d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro naziona-le o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.".
- 5. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo.".

6. Al comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale n. 6 del 1996, la parola "consiliare" è sostituita con le seguenti: "della Giunta regionale".

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996

1. L'articolo 18 della legge regionale n. 6 del 1996 è sostituito dal seguente:

"Art. 18

Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

- 1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.
- 2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.
- 3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto.".

Art. 7

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996

- 1. Al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è soppresso l'ultimo periodo.
- 2. Dopo il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale n. 6 del 1996 è aggiunto il seguente:
- "6 bis. I micologi, pubblici e privati, che esercitano attività certificativa sono tenuti all'obbligo di aggiornamento periodico, acquisendo ogni biennio almeno dieci crediti formativi ECM (Educazione Continua in Medicina) definiti con atto dirigenziale della Regione Emilia-Romagna, in relazione all'evoluzione della normativa del settore e delle conoscenze scientifiche e sanitarie."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 11 novembre 2011

VASCOERRANI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa dei consiglieri Manfredini e Costi, oggetto assembleare n. 1327 (IX Legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 68 del 3 maggio 2011;
- assegnato alla IIII Commissione assembleare permanente "Territorio, Ambiente, Mobilità" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione IV "Politiche per la salute e Politiche sociali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 3/2011 del 27 ottobre 2011, con relazione scritta del consigliere Paola Marani, nominata dalla Commissione in data 19 maggio 2011;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta pomeridiana dell'8 novembre 2011. atto p. 25/2011

AVVERTENZA - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

NOTE

Nota all'art. 1

Comma 1

1) il testo del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 4 -Autorizzazione alla raccolta

(omissis)

2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio regionale.».

Nota all'art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 10 - Agevolazioni

1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del fondo.».

Nota all'art. 3

Comma 1

1) il testo dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 15 - Vendita di funghi freschi spontanei

- 1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 o della legge 28 marzo 1991, n. 112 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.
- 2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unità sanitaria locale alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.».

Nota all'art. 4

Comma 1

1) il testo dell'articolo 16 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 16 - Vendita di funghi freschi coltivati

1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.».

Note all'art. 5

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che

concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'Allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, secondo le modalità indicate nei commi successivi.».

Comma:

2) il testo del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

- 2. La certificazione onerosa deve indicare:
- a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
- b) eventuali istruzioni per il consumo;
- c) la data della visita di controllo sanitario;
- d) la firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione.

Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina. ».

Comma 4

3) il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

2. La certificazione onerosa deve indicare:

(omissis)

d) la firma e il timbro dell'addetto all'autorizzazione.».

Comma 5

4) il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.».

Comma 6

4) il testo del comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il sequente:

«Art. 17 - Certificazione sanitaria

(omissis)

5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l'Allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.».

Nota all'art. 6

Comma 1

1) il testo dell'articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 18 - Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati

1. La vendita di funghi secchi di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995, di funghi conservati di cui all'Allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfu-

- si può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della legge n. 426 del 1971 o della legge n. 112 del 1991, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
- 2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 della presente legge.
- 3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato D.P.R.».

Note all'art. 7

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

- «Art. 22 Compiti di prevenzione e controllo
- 1. Le Aziende Unità sanitarie locali, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda Unità sanitaria locale istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende Unità sanitarie locali di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.».

Comma 2

2) il testo del comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 6, che concerne Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, è il seguente:

«Art. 22- Compiti di prevenzione e controllo

(omissis)

6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.».

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito http://bur.regione.emilia-romagna.it

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del Presidente Vasco Errani – Direttore responsabile: Roberto Franchini – Responsabile Redazione: Lorella Caravita